

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO

**SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

**PROCEDURA INFORMATIVA
SULLE PROSPETTIVE DI RIFORMA DELLA LEGISLA-
ZIONE SUGLI ENTI DI PREVIDENZA PRIVATIZZATI**

53° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 2000

Presidenza del Presidente senatore Michele DE LUCA

INDICE**Audizione del Presidente del Consiglio nazionale del notariato, del Presidente della Federazione nazionale associazioni sindacali notarili e del Presidente della Cassa nazionale del notariato**

DE LUCA Michele (<i>DSU</i>) <i>Presidente</i>	Pag. 3, 7, 8 e <i>passim</i>	<i>MARICONDA</i>	Pag. 5, 14
PASTORE (<i>Forza Italia</i>)	13	<i>SACCHETTI</i>	7
LO PRESTI (<i>AN</i>).	13	<i>PEDRAZZOLI</i>	8, 15

Intervengono il Presidente del Consiglio nazionale del notariato, professor Gennaro Mariconda, il Presidente della Federazione nazionale associazioni sindacali notarili, dottor Andrea Sacchetti, il Presidente della Cassa nazionale del notariato, dottor Paolo Pedrazzoli.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

PRESIDENTE. A seguito di sollecitazioni provenienti dall'ENPAF (Ente nazionale previdenza e assistenza dei farmacisti), che aspetta con ansia di poter essere privatizzata nell'esercizio della delega per il riordino degli Enti pubblici di previdenza, ho scritto oggi al Ministro del lavoro Salvi, sollecitandolo ad esercitare quella delega grazie alla quale sarà possibile intervenire anche sulla platea degli Enti previdenziali privatizzati.

Avverto, altresì, di aver scritto al Presidente dell'INPDAP, dottor Familiari, per avere informazioni più dettagliate in ordine al documento degli attuari che prospetta scenari non proprio ottimistici relativamente a questo specifico Ente pubblico di previdenza.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Informo la Commissione che della seduta odierna verrà redatto e pubblicato, oltre al resoconto sommario, anche il resoconto stenografico.

Inoltre, ritengo opportuno disporre l'attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale formale di pubblicità della seduta per la quale è stato preventivamente acquisito l'assenso presidenziale.

Poiché non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: audizione del Presidente del Consiglio nazionale del notariato, del Presidente della Federazione nazionale associazioni sindacali notarili e del Presidente della Cassa nazionale del notariato,

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente del Consiglio nazionale del notariato, professor Gennaro Mariconda, del Presidente della Federazione nazionale associazioni sindacali notarili, dottor Andrea Sacchetti, e del Presidente della Cassa nazionale del notariato, dottor Paolo Pedrazzoli, sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Do il benvenuto ai nostri ospiti che, come è facile comprendere, sono soltanto una fonte di informazione per la Commissione. Sono qui per riferirci se hanno opinioni in ordine alla procedura informativa che abbiamo avviato che, sulla base delle competenze della Commissione a vigilare sulla operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla loro coerenza con l'evoluzione del sistema, si è già sviluppata in tutti i rami della previdenza pubblica. Restava soltanto da riflettere sulla legislazione che governa gli enti privatizzati ed abbiamo avviato questa procedura che non intende invadere campi dell'autonomia. Difatti, si intrattiene e va ad incidere sulle fonti legislative che concorrono con quelle dell'autonomia a disciplinare gli enti privatizzati e va ad affrontare alcuni problemi emersi e talvolta riconosciuti dagli stessi enti privatizzati.

Un primo problema è quello concernente il rapporto tra la disciplina legislativa generale vigente – che, come è noto, si rinviene nel decreto legislativo della prima e della seconda privatizzazione – e le norme sparse contenute nelle varie leggi finanziarie; occorre verificare se è possibile evitare che su tali principi di generale applicazione possano esserci «incurSIONI» – continuo ad usare questo termine che mi sembra molto efficace – da parte di leggi di categoria.

Questo problema ha colpito la sensibilità delle Casse privatizzate perché la Cassa degli avvocati, con ben due lettere motivate e documentate, è insorta – a mio modo di vedere giustamente – contro alcuni disegni di legge all'esame della Commissione lavoro del Senato che pretendevano di introdurre modifiche parziali a quelle stesse regole comuni. La possibilità di difendersi dalle incursioni delle leggi è quindi quella di assegnare a queste regole comuni quella forza particolare riconosciuta ai principi fondamentali in materia di previdenza pubblica. Certamente è un'attività che presenta dei limiti sul piano costituzionale, ma è l'unica possibile nel nostro ordinamento: occorre stabilire che questi principi generali, quali che essi siano, possono essere modificati soltanto con norme tese a modificarle o a revocarle direttamente e non già, in maniera surrettizia, attraverso regole specifiche che riguardano questa o quell'altra Cassa.

Un altro problema di carattere generale è, per esempio, quello di capire come mettere insieme due ordinamenti, quello degli enti privatizzati di prima e di seconda generazione che hanno regimi in parte diversi e – come prima annunciavo – quello degli enti privatizzati di terza generazione da istituire nell'esercizio della delega per il riordino degli enti pubblici di previdenza, e l'esigenza di creare questi ultimi emerge oggi. Mi riferisco all'ENPAF, ma ve ne sono anche altri. Una riflessione è pertanto necessaria per verificare la possibilità di armonizzare, almeno al loro interno, le regole degli enti privatizzati potendo costituire un problema di un certo rilievo.

Un altro aspetto – in tal caso il problema riguarda le regole – sul quale si è avviata una riflessione è quello concernente il metodo contributivo. Come si sa, per gli enti privatizzati storici, in particolare per quelli della prima generazione, tale metodo è programmato mentre per gli altri è imposto. Però, gli stessi enti, e tra questi la Cassa degli avvocati, hanno

avviato, con interesse e con intensità, un'attività volta ad acquisire tale metodo allo scopo di regolare il calcolo delle proprie pensioni.

Premesso che alcuni di questi comportamenti, oggi affidati all'autonomia delle parti, vengono condivisi e considerati virtuosi, mi domando se non sia il caso di riflettere sull'opportunità o meno di dare a queste regole, sia pure con una certa flessibilità e gradualità, una natura vincolante allo scopo di continuare a governare il regime degli enti privatizzati anche nel momento in cui non fossero amministrati in modo così eccellente come avviene adesso.

Altri aspetti sono noti: vi sono riserve matematiche che servono a garantire l'erogazione delle pensioni. Le cinque annualità non si discutono, ma si discute se debbano essere aggiornate in relazione all'aumento del monte pensioni. Anche questo è un aspetto problematico ma ha già avuto una soluzione spontanea da parte delle Casse: la quasi totalità delle stesse ha già raggiunto e superato ampiamente la misura di riserve adeguate a livello delle pensioni in atto. Di conseguenza, porre il problema non significa invadere il campo di altre attività.

Per le Casse i bilanci tecnici sono considerati un elemento di grande importanza ai fini delle scelte strategiche. Lo sappiamo tutti ed abbiamo appreso con piacere la loro scelta autonoma di rinnovare e di rifare i bilanci tecnici con cadenza annuale anziché triennale, come avviene oggi.

Avviare una riflessione senza necessariamente giungere ad una conclusione sull'opportunità di assicurare dei bilanci tecnici per un periodo di riferimento quindicinale, come è adesso, oppure per un periodo maggiore (da realizzare in base agli studi attuariali) non significa altro che dotare questi bilanci – che già gli enti considerano importanti – di una maggiore capacità previsionale e consentire agli enti di adottare per tempo le strategie correttive che dovessero risultare necessarie.

Le mie indicazioni non sono definitivamente risolutive, ma costituiscono soltanto alcuni spunti emersi dal dibattito già avviato all'interno delle stesse Casse e ripreso dalla dottrina. L'esame di questi temi – sui quali ovviamente anche i nostri ospiti potranno rispondere oggi o riservarsi di svolgere una riflessione successiva inviandoci una nota nella quale indicano questi problemi con le soluzioni possibili insieme a tanti altri che possono emergere e che a noi sfuggono – è teso a consentire, al termine di tutte queste considerazioni, non certo di predisporre un testo di legge che diventi immediatamente vincolante, ma di portare il frutto di una riflessione, la più leale e serena possibile, come è stato finora – il senatore Pastore ne può dare atto – senza invadere gli ambiti dell'autonomia, ma soltanto occupando al meglio spazi la cui competenza rientra già nella legge.

Detto questo, do la parola al Presidente del Consiglio nazionale del notariato, professor Gennaro Mariconda.

MARICONDA. Svolgo le funzioni di Presidente del Consiglio nazionale del notariato. Ringrazio il Presidente per le cortesi parole che ha voluto esprimere nei miei confronti e, come avevo già comunicato per iscritto, confermo che la mia presenza è dovuta innanzitutto alla deferenza

verso la Commissione ed il suo Presidente. Oggettivamente, però, ritengo che non abbiamo elementi originali da evidenziare come Consiglio nazionale del notariato sulla questione della previdenza perché effettivamente siamo affiancati da un'istituzione che gode della nostra piena fiducia, con la quale abbiamo avuto sempre rapporti di stretta collaborazione. Dunque, quando si approfondiranno le questioni tecniche, certamente quel che dirà il dottor Pedrazzoli rappresenterà la volontà e l'opinione dell'intero notariato.

Lei, signor Presidente, ha fatto un'elencazione di questioni che ci vedono certamente interessati, anzitutto come cittadini, per il mantenimento di principi di carattere generale rispetto alle «incursioni» (condivido con lei il termine) effettuate con leggi e leggine, magari varate all'ultimo momento. Proprio di quello abbiamo paura, dell'emendamento dell'ultimo momento. Ogni volta che una questione viene approfondita con la giusta attenzione, siamo convinti che le decisioni alle quali perviene l'attività legislativa del Parlamento sono senz'altro condivisibili, anche se possono arrivare a conclusioni diverse da quelle che in un primo momento ritenevamo di sostenere. Quello che comunque ci preoccupa maggiormente è l'incursione.

Entrando nell'argomento specifico della previdenza debbo confermare che non ho una conoscenza approfondita della materia. Sicuramente si possono enucleare dei principi, che possono essere ulteriormente raffinati e resi solidi rispetto alle incursioni esterne. In questo modo si può dare validità allo studio e all'attenzione che voi state dedicando alla problematica.

Certo esistono dei problemi. Lei ha fatto cenno al metodo contributivo. Noi abbiamo un «gioiello di famiglia», che non ha nessun'altra categoria professionale, rappresentato dalla visione di un'assoluta solidarietà che lega tutti quanti gli iscritti alla categoria del notariato, fin dal primo momento, quando ancora non hanno cominciato a lavorare. Proprio per garantire la presenza di un notaio su tutto il territorio nazionale, che è la ragione fondamentale della nostra funzione pubblica, anche nei posti più isolati, abbiamo inventato un sistema che in Italia non è stato adottato da nessun'altra professione e credo abbia pochi esempi anche fuori dal nostro paese. Si tratta di un sistema di solidarietà nei confronti dei nuovi notai che garantisce la possibilità di organizzare uno studio, di una vita dignitosa e di primi guadagni al di là di quello che può fruttare la sede, nella quale il notaio deve necessariamente risiedere per assolvere la funzione, che può darsi non possa garantire l'autosufficienza. Tutti i notai si tassano per dare un contributo di primo impatto con il lavoro sia in fase di organizzazione dello studio sia per i primi tre anni di attività.

Certamente questa è una tradizione tutta nostra verso la quale abbiamo affetto e disponibilità a considerarla ancora un valore permanente; quando il problema del nuovo tipo di organizzazione della previdenza, attraverso il sistema contributivo, si porrà con maggiore nettezza, certamente esprimeremo la nostra opinione politica, perché, a questo punto, non si tratterà più solo di un problema di riserva matematica e di bilanci

tecnici, ma di un problema di carattere politico. Sicuramente il Consiglio nazionale affiancherà la Cassa nello studio di queste vicende. Per ora il problema è solo accennato, ma nel momento in cui dovesse maturare una scelta, faremo sentire la forza dell'opinione del Consiglio nazionale.

Per quanto riguarda invece l'attuale struttura, effettivamente non mi sento di dire altro, salvo eventualmente esprimere qualche riflessione e presentare documenti, volendo proprio affidare a quanto dirà il dottor Pedrazzoli la totale rappresentanza della categoria notarile.

PRESIDENTE. La ringrazio molto. Lei non è entrato nel merito, però ha dato un'indicazione di condivisione, rispetto all'impostazione generale, che ritengo costituisca il quadro di riferimento fondamentale, dell'opportunità, quali che siano i principi che debbono governare le Casse di previdenza, che questi abbiano una forza tale che li sottragga alle incursioni da parte di legghine di categoria. Ormai siamo in due ad usare questo termine, forse altri si aggiungeranno a noi.

SACCHETTI. Sono il presidente della Federnotai, un ente che raggruppa le associazioni sindacali notarili cui fanno capo i notai sul territorio nazionale.

Anzitutto ringrazio la Commissione e mi associo alle considerazioni espresse dal professor Mariconda in merito alla sostanziale fiducia che il notariato in generale, quindi anche le sue organizzazioni sindacali, nutre nei confronti della Cassa nazionale. Non sono mai emerse nella categoria diversificazioni di posizione; non c'è stato un dibattito approfondito a questo riguardo, perché la Cassa nazionale è un organo elettivo del notariato. Dunque, sostanzialmente l'intero notariato si è sempre riconosciuto nelle posizioni della Cassa, che naturalmente ha una competenza tecnica importante per affrontare questi problemi.

Si tratta chiaramente anche di problemi di indirizzo e di scelta, ma per affrontarli è evidente che occorre una competenza specifica nella gestione degli aspetti previdenziali per poter fornire risposte che possano avere anche un contenuto politico. È evidente che non conoscere approfonditamente le regole e, quindi, in sostanza, i meccanismi delle Casse di previdenza impedisce di poter fornire opinioni supportate da una conoscenza adeguata.

Nel suo intervento lei ha elencato una serie di punti affermando la volontà di evitare incursioni di legghine di categoria. Questo, come ha detto il professor Mariconda, non può non incontrare, in linea di massima, un favore assoluto anche da parte del sindacato dei notai, perché evidentemente interventi sporadici, senza una sistematica visione delle problematiche, possono essere controproducenti. Tuttavia, quando si parla di vincolare la legislazione «blindandola» con norme di carattere generale, la prima preoccupazione per chi non è tecnicamente esperto di tali sistemi è che queste regole generali non interferiscano con l'autonomia delle Casse di previdenza. Questo è un dato essenziale per le libere professioni

e rappresenta un patrimonio che viene gelosamente custodito e condiviso *in toto* dagli iscritti al nostro sindacato.

Per quanto riguarda in particolare l'accento da lei fatto al metodo contributivo obbligatorio per i nuovi enti, che invece non è sostanzialmente vincolante per gli enti storici, come ha detto egregiamente il nostro Presidente, il criterio in qualche modo contrasta con l'organizzazione storica della categoria su questo aspetto. La nostra è effettivamente una categoria che ha fatto del principio mutualistico un elemento portante in materia di previdenza. Decenni di storia rendono difficile adottare un'ottica diversa.

Naturalmente sarà la Cassa nazionale del notariato a formulare proposte al riguardo, verificando anche il contesto politico in cui i lavori andranno avanti. Per quanto riguarda il sindacato, ci confronteremo con la Cassa, ascoltando rispettosamente le sue indicazioni e cercando di contribuire ad un dialogo interno alla categoria.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Sacchetti per la sua esposizione.

Voglio aggiungere un elemento che probabilmente può consentire di comprendere il senso del metodo contributivo. Esso è indicato come alternativo rispetto a quello retributivo, non può essere suggerito ad una Cassa che non segue il metodo retributivo, ma prescinde sia dalle retribuzioni sia dai contributi. Pertanto, in questo momento, si pone assolutamente al di fuori dell'area cui si riferisce questa alternativa.

Mi rendo conto della vostra distanza rispetto ad un'ipotesi di metodo contributivo imposto a tutti, perché voi attualmente non seguite neanche il metodo retributivo. Nel momento in cui si determina e si liquida la pensione quel che conta sono gli anni d'iscrizione, non interessa né quanto si è guadagnato, né quanto si è versato in termini di contributi, non ci si può dunque convertire automaticamente nel metodo contributivo. Questo, invece, può essere proposto come ipotesi alternativa per quelle Casse, che oggi sono tante, che calcolano le pensioni in base alla retribuzione dell'ultimo periodo di attività. Anche in questo caso si pone una serie di questioni - che a voi interessano poco - perché le Casse che utilizzano il metodo retributivo, a prescindere dalla scelta eventuale del contributivo, devono certamente porsi il problema di indicare un periodo terminale abbastanza ampio per evitare che il periodo che vale ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile diventi quello delle uova d'oro, in cui le retribuzioni e i redditi vengono aumentati in maniera esagerata. Non si tratta soltanto di un sospetto, ma di un pericolo reale che abbiamo evidenziato nelle nostre relazioni.

PEDRAZZOLI. Ho accolto di buon grado l'invito del Presidente avendo in precedenza letto i resoconti delle audizioni che si sono già svolte, in particolare di quella alla quale è intervenuto il Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privati alla quale aderiamo.

Premetto che sono rimasto abbastanza stupito dalla motivazione alla base di questa convocazione, cioè l'avvio di una procedura informativa

sulle prospettive di riforma della legislazione degli enti di previdenza privatizzati, perché in realtà una legge quadro, una legge di riferimento che regola il settore c'è già da alcuni anni. Il fenomeno della privatizzazione, che è abbastanza recente, fa riferimento, come tutti sappiamo, al decreto legislativo n. 509 del 1994 che, oltre a riconoscere il principio di privatizzazione, ha introdotto due elementi che consideriamo essenziali nella sfera di previdenza della quale ci occupiamo, e cioè l'autonomia normativa, che si è tradotta nell'elaborazione degli statuti, e l'autonomia gestionale, ovviamente entro determinati limiti e nel rispetto di determinati principi che tengono conto del fatto che, pur essendo enti privati, svolgiamo una funzione pubblica tutelata dall'articolo 38 della Costituzione. A questa legge sono poi succeduti, come lei ha ricordato, altri interventi legislativi, che non considererei a carattere frammentario bensì generale, come la legge n. 335 del 1995, che ha stabilito che il bilancio attuariale di previdenza debba avere una certa durata, e la legge n. 449 del 1997, che ha dato un'interpretazione autentica al concetto di riserva obbligatoria.

Il fenomeno delle leggine, di cui lei parla (e sono d'accordo sulla necessità di contrastarlo), è ignoto alla Cassa nazionale del notariato in quanto, dopo i provvedimenti di carattere generale che ho citato, non ci sono stati altri interventi che specificamente abbiano trattato problemi previdenziali che ci riguardano.

Se lo scopo dichiarato di questa indagine, che lei ha reiteratamente messo in evidenza, è di giungere all'elaborazione di principi che siano finalizzati a garanzia dei destinatari della previdenza, perché l'obiettivo ultimo è comunque quello, e a realizzare un'uniformità nella gestione e nella organizzazione e anche nella struttura delle Casse, possiamo condividere la preoccupazione di questa Commissione, che è quella di tutelare una funzione pubblica, ma vorremmo precisare che la individuazione di questi principi non dovrebbe arrivare a ledere un altro principio fondamentale, quello della nostra autonomia, della quale non facciamo una questione avulsa dalla nostra storia, che è il mezzo giuridico con il quale ognuna delle Casse si è assicurata una specificità nell'organizzazione delle stesse che è strettamente connessa alla sua storia e agli aspetti tipici dell'attività professionale che ogni categoria esercita.

Giustamente il Presidente ha messo in evidenza un aspetto che è legato all'essere non solamente liberi professionisti, ma anche pubblici ufficiali, per cui dobbiamo garantire la presenza su tutto il territorio. Questo ha influito in modo determinante nell'individuare specifiche forme di assistenza nei confronti di nostri colleghi proprio perché garantissero la loro presenza sul territorio per svolgere una funzione che non è dei singoli ma della categoria nei confronti dell'intera collettività; questo aspetto ha influito pesantemente nel determinare quel principio di solidarietà o mutualità pura, che è unico nel panorama previdenziale delle libere professioni e che, come lei ha evidenziato, signor Presidente, ha dei riflessi sul piano tecnico perché ci mette in condizione di valutare in modo particolare l'applicazione del principio contributivo. Potremmo, infatti, parzialmente introdurlo - su questo punto naturalmente mi riservo di andare ad un con-

fronto con la mia categoria – ma indubbiamente il fatto di destinare una parte del prelievo contributivo anziché alla ripartizione, come stiamo facendo adesso, alla capitalizzazione, che è la conseguenza della contribuzione, potrebbe essere visto come una sorta di limitazione del principio di solidarietà che, come è stato affermato, viene considerato una sorta di principio sacramentale da molti componenti della categoria.

È un punto sul quale posso comprendere la sua preoccupazione e la necessità di porlo alla nostra attenzione perché l'evoluzione del sistema previdenziale in generale è orientata verso questo principio, non solo nel nostro paese ma a livello europeo. Rimane il fatto che la sua introduzione verrebbe a scontrarsi, o comunque a confliggere, almeno in certa misura, con una realtà, una storia tipica della nostra professione, che ha portato ad enucleare il principio della mutualità pura e della solidarietà. Giustamente lei ha evidenziato che non si tratta di fare questa scelta per uscire da un'altra, quella del retributivo, che nel notariato non esiste perché, effettivamente, non abbiamo alcuna parametrizzazione legata al concetto di reddito prodotto, né al momento in cui operiamo i prelievi per la contribuzione e nemmeno nel momento in cui erogiamo la pensione perché questa è commisurata semplicemente agli anni di anzianità. Certo, c'è stata l'estensione dei principi della legge n. 335 del 1995 al nostro settore, e giustamente, perché sono di carattere generale, ma, ripeto, che per noi l'unico parametro è quello dell'anzianità. Tutti gli altri aspetti, che invece sono essenziali per la determinazione della pensione nelle altre categorie professionali, per la Cassa del notariato non si verificano. Tenga presente che, nel nostro caso, doversi rapportare ad una problematica come quella del prelievo contributivo legato al reddito imponibile comporterebbe un aggravio rilevante in termini di costi, complicherebbe anche le procedure di riscossione e creerebbe un mare di contenzioso che, a differenza delle altre professioni, non abbiamo perché si tratta di fare un'operazione puramente matematica, sulla cui veridicità fortunatamente non ci sono ancora dubbi, a differenza di quello che avviene con le dichiarazioni fiscali.

Ciò per precisare che un confronto per esaminare quanto della legislazione oggi in vigore possa funzionare e continuare a trovare applicazione e quanto possa essere migliorabile e, in quest'ottica, arrivare a dettare principi di carattere generale è indubbiamente di interesse reciproco. Il timore è che poi si possa giungere ad una limitazione dell'autonomia, sulla quale si riflettono la storia, la genesi, le peculiarità proprie della professione, e questo, da un punto di vista politico, sarebbe, per noi, un limite non accettabile.

Vorrei adesso considerare dal punto di vista tecnico taluni aspetti cui lei, signor Presidente, faceva riferimento in merito ai quali abbiamo già evidenziato quali siano i limiti di una trasposizione del sistema contributivo che finirebbe per essere una forzatura rispetto al sistema oggi vigente.

La riserva legale – ho già avuto modo di parlarne con lei nel corso della riunione svoltasi a Catania – è stata fino ad oggi concepita come una delle condizioni di privatizzazione. Era in sostanza un momento di verifica in cui lo Stato dichiarava di concedere la privatizzazione all'ente

che, comunque, assicurava un minimo di garanzia, rappresentato da una consistenza patrimoniale pari ad almeno cinque volte le pensioni pagate nel 1994. Lei, signor Presidente, sostiene l'opportunità di giungere ad un aggiustamento di tale garanzia con riferimento ad una entità pari alle pensioni rivalutate annualmente sulla base dei meccanismi ISTAT.

La modifica della riserva come elemento di garanzia - tale era dall'origine - deve essere attentamente valutato: se innescassimo un meccanismo di questo genere, potrebbe anche verificarsi il blocco della pensione, l'impossibilità cioè di aumentare le pensioni a causa del superamento di un determinato parametro. D'altro canto, lei, signor Presidente, sostiene che questa potrebbe essere la riprova che non sussiste la garanzia. L'osservazione comporta, però, anche considerazioni sotto un altro aspetto che considero di maggiore garanzia rispetto alla riserva legale. Ho riflettuto spesso ed a lungo su quanto lei ha detto a Catania: effettivamente la riserva, soprattutto se si tratta di una riserva di beni immobili, non ha caratteristiche di «smobilizzazione» e di liquidità tali da far veramente fronte ad una esigenza che si ponesse, per esempio, per inadempienza dell'ente.

Il bilancio attuariale e l'aderenza della gestione allo stesso - questo è uno dei temi su cui invierò alla Commissione una memoria scritta - rappresentano invece la garanzia principale per un settore come questo nel quale non è possibile utilizzare parametri come quelli del codice civile rispetto alle obbligazioni. Si tratta di una realtà in continuo divenire nella quale, da un lato, vi è un'alimentazione delle poste attive attraverso le contribuzioni - legate a vicende sociali ed economiche generali del nostro Paese - e, dall'altro, la necessità di erogazione di una prestazione che - come giustamente lei sostiene - deve godere del livello di adeguatezza e come minimo rincorrere il procedimento inflativo.

Si potrebbe verificare l'idoneità del bilancio attuariale ad assolvere questa funzione, non dimenticando però che il problema comporta anche l'applicazione di concetti matematici. Dovremmo quindi verificare la scientificità e la praticabilità dell'ipotesi, da lei auspicata, di prevedere un bilancio attuariale proiettato in un arco di tempo maggiore: non mancano, infatti, voci di attuari che considerano il periodo quarantennale esagerato per rendere possibile, sia pure nei limiti della matematica attuariale, la costruzione di previsioni. Riconosciuta al bilancio attuariale una funzione essenziale di garanzia e di equilibrio della gestione - la garanzia deve essere infatti finalizzata a questo risultato - si potrebbero invece dare indicazioni di fattibilità del bilancio non più nell'arco di tre anni, come prevede oggi la legge, ma di un anno. Già molte Casse mostrano la tendenza ad operare verifiche infratriennali per constatare se i parametri, adottati a base del bilancio attuariale, sono attendibili ed hanno ancora rispondenza con la realtà sociale ed economica del Paese.

La mia proposta - sulla quale potremo discutere ancora - è quella di non toccare la riserva così come è oggi considerata, cioè una semplice condizione di privatizzazione e, per quanto riguarda il bilancio attuariale, tenendolo su limiti di tempo che gli esperti ci confermino avere un senso,

renderlo più frequente e applicare in quella sede la verifica ed il controllo tra l'andamento della gestione e ciò che prevede il bilancio.

Cito a tale proposito l'esempio della nostra Cassa. Abbiamo predisposto un bilancio attuariale prevedendo due ipotesi di sviluppo: una di miseria assoluta, catastrofica, in base alla quale i contributi crescono soltanto in rapporto all'inflazione (quindi con una previsione del 2 per cento); l'altra, quella adottata di una crescita dell'incremento del 3 per cento (il 2 per cento di inflazione e l'1 per cento di tasso reale); questa, per esempio, è una previsione (sia pure fatta con l'1 per cento in più rispetto all'inflazione) assolutamente prudentiale. Si potrebbero dare indicazioni non vincolanti ma di comportamento, per esempio, per la determinazione di questi parametri.

Inoltre, anche se non sono oggetto specifico dell'indagine della Commissione vorrei richiamare la vostra attenzione su due aspetti: quando la Commissione esamina i nostri bilanci, se, da un lato, guarda con simpatia al fatto che si patrimonializzi proprio in funzione della riserva, non dovrebbe ignorare, dall'altro, che disponiamo di redditi derivanti da questo patrimonio che diventano a volte un elemento importante. Esistono gestioni con redditi patrimoniali elevatissimi che, in un certo senso, sono arrivati ad attuare essi stessi una forma di capitalizzazione. Per esempio, viene spesso avanzato il rilievo che il nostro sistema non ha un rapporto di equilibrio tra l'entrata contributiva e le spese istituzionali di previdenza. Non si può, però, considerare il sistema della Cassa nazionale del notariato come se fosse un sistema distributivo puro; in realtà, esso utilizza i contributi ma anche i redditi di patrimonio, sui quali ci siamo anche cimentati con risultati abbastanza buoni. Faccio riferimento alle osservazioni avanzate dal senatore Dondeynaz, delegato ad esaminare il bilancio della Cassa nazionale del notariato.

Da ultimo, signor Presidente, mi consenta di riprendere un tema che le ho già prospettato a Catania, sul quale lascerò una breve tabella: tra le argomentazioni di carattere generale che riguardano il nostro sistema previdenziale privato, vorrei fosse fatta una considerazione di riguardo sul nostro trattamento fiscale.

In questa tabella ho sintetizzato le differenti posizioni dei nostri enti previdenziali rispetto alle ONLUS ed ai fondi di pensioni complementari: noi esercitiamo una funzione pubblica che deriva da una contribuzione obbligatoria; vorremmo pertanto non avere un trattamento fiscale peggiorativo rispetto alle forme di previdenza volontarie. Per questo sollecito un intervento.

PRESIDENTE. La ringrazio per il contributo che ha voluto dare ai nostri lavori. L'odierna audizione dimostra d'altronde come non sia vano ascoltare l'opinione di tutti perché si ottiene sempre qualche ulteriore contributo.

Dispongo che il documento consegnato dal dottor Pedrazzoli sia pubblicato in allegato al resoconto delle sedute.

Do ora la parola al senatore Pastore.

PASTORE. Mi trovo in una situazione di leggero imbarazzo – dato che siedo da questa parte dei banchi anche se idealmente potrei sedere dall'altra – nel separare le mie due funzioni.

Naturalmente i nostri ospiti avranno occasione di leggere i resoconti della Commissione. C'è stata una garbata polemica sulla procedura adottata e sull'intenzione di arrivare alla formulazione di una legge quadro, con un intento del tutto lodevole, soprattutto per chi è caratterizzato da sensibilità politica, come i presenti, perché ci si rende conto del rischio di una possibile incursione legislativa. Però è altrettanto vero che di fronte ad un sistema nuovo, caratterizzato da poche regole, c'è il rischio che questa legge sia rafforzata non solo nella forma ma anche nei contenuti, cioè vada al di là di quel che oggi stabiliscono le norme attuali.

La preoccupazione dei politici e dei professionisti è di trovarsi di fronte ad una legge che vincoli le autonomie anche attraverso l'espressione di una serie di principi che possono essere adatti a certe situazioni e non ad altre. Nel formulare le mie obiezioni, per esperienza personale e per sensibilità professionale, ho sempre fatto riferimento alla Cassa del Notariato che, rispetto alle altre, come dicevano i nostri interlocutori, presenta delle peculiarità uniche. Tuttavia anche altre Casse presentano aspetti di solidarietà, magari in misura ridotta rispetto a quella del notariato, e quindi possono avere dei problemi nel passare dal metodo retributivo a quello contributivo o nell'adozione di altre soluzioni.

Vorrei formulare ai miei colleghi una domanda molto semplice. Anzitutto, tra i tanti problemi esposti, se ne possono individuare alcuni attuali – che io ho fatto presente ad altri Presidenti di Casse, di Ordini o di Sindacati – che possono in qualche modo incidere sull'equilibrio delle Casse di previdenza.

Un aspetto potrebbe riguardare la materia delle società tra professionisti. L'ammissione di soci di capitale comporterebbe indubbiamente una necessità di intervento per qualificare i redditi da capitale, distinguendoli da quelli professionali, e valutare come trattare gli uni e gli altri sotto il profilo della previdenza.

Il secondo aspetto riguarda le competenze. Proprio per i notai si è posto un problema in relazione alla proposta di soppressione del pubblico registro automobilistico, affidando questo servizio ad agenzie private. Al di là della scelta politica di fondo legata alla funzione di garanzia, è da sottolineare che si tratta di un settore dal quale la Cassa nazionale del notariato riceve una quota rilevante di gettito.

Ci sarebbero altri problemi, ma voglio fermarmi a questi che sono maggiormente legati all'attualità. Eventualmente su tali questioni, se non ci sarà tempo oggi per un confronto esauriente, potrete trasmetterci una memoria in modo da poterci informare in modo adeguato.

LO PRESTI. Non ho niente da aggiungere a quanto ha detto il senatore Pastore.

Sono lieto di avere ascoltato, per la prima volta, alcune problematiche concrete e molto serie sulle quali effettivamente vale la pena di aprire

un confronto anche all'interno della Commissione, in vista della predisposizione di una relazione conclusiva.

Mi ha colpito, in particolare, l'aspetto fiscale. Credo si tratti di un problema che riguarda tutte le Casse di previdenza; quindi non posso che ringraziare gli ospiti, che ci hanno fornito elementi sui quali sicuramente si potranno effettuare ulteriori riflessioni.

Dunque, mi astengo dal proseguire oltre. È forse la prima volta – ripeto – che ho ascoltato una proposizione concreta di tematiche abbastanza interessanti da valutare in un quadro complessivo, salvaguardando sempre – sono un professionista, faccio l'avvocato quindi conosco benissimo i problemi sia dei professionisti sia della previdenza di tali professionisti – quell'autonomia che evidentemente nessuno vuole intaccare o comprimere, perché è poi la forza e la migliore garanzia di sviluppo delle forme di previdenza. Queste rappresentano una novità nel nostro sistema, mentre nel settore pubblico assistiamo a sperperi che francamente sono ormai diventati dei baratri veri e propri.

PRESIDENTE. Sono d'accordo anch'io che quella di oggi è stata un'audizione particolarmente feconda, e non faccio paragoni con altre audizioni per comprensibili ragioni.

Do ora la parola ai nostri ospiti per rispondere alle domande dei colleghi.

MARICONDA. Credo veramente che per i notai non si possa porre l'ipotesi dell'ingresso di soci di capitale. Il Ministro di grazia e giustizia è già sceso in campo in maniera decisa. Probabilmente l'ipotesi non si potrà porre neanche per altre categorie di professionisti legati al diritto, ma certamente non si può immaginare la costituzione di tale tipo di società per i notai, che svolgono una funzione pubblica.

Noi abbiamo molte perplessità che anche notai che hanno residenze diverse possano costituire una società; magari un notaio di Roma con uno di Milano. È assolutamente da escludere, e la categoria sarebbe certamente pronta ad affrontare qualsiasi battaglia di carattere politico, circa la possibilità che un socio di capitale, come una banca o un'assicurazione o un prestatore di denaro, partecipi allo svolgimento di una funzione pubblica, con ciò in qualche modo ledendo quell'autonomia assoluta che il pubblico ufficiale deve avere, se ricevere o no un atto, a quali condizioni ed altro.

Per quanto riguarda poi gli autoveicoli, vedremo gli sviluppi dell'iniziativa governativa. Siamo fiduciosi che, a fronte di un costo così limitato, non si possa rinunciare alla garanzia assoluta che la circolazione dell'autoveicolo avvenga attraverso un regime giuridico ancorato al profilo dell'autenticità.

Comunque, per quanto riguarda le società di capitali, la mia opinione è di assoluta esclusione; per quanto riguarda l'altra questione, vedremo se il Parlamento vuole affrontare veramente in modo così radicale la questione, rinunciando ad una garanzia con dei costi tutto sommato contenuti.

PEDRAZZOLI. Un problema di competenza oggi si potrebbe porre per gli autoveicoli, mi auguro che non succeda un domani per altri beni; non è un problema solo mio, ma anche di altre categorie.

Se non li avete ancora ascoltati, sentirete esprimere forti preoccupazioni da parte dei periti industriali, che temono addirittura di ritrovarsi non privi di competenze, ma addirittura di lavoro.

Si tratta di quelle famose variabili che nelle nostre previsioni devono - speriamo non accada - essere considerate e, se si verificassero, certo inciderebbero negativamente sull'andamento dei contributi; ma le Casse di previdenza sia in base al decreto legislativo n. 509 del 1994 sia in base ai rispettivi statuti hanno delle possibilità di adattamento. Certo se ci cancellano, non riusciamo ad adattarci più a nulla, però i nostri statuti e le leggi consentono un adattamento delle contribuzioni in relazione all'obiettivo del mantenimento della pensione e del suo livello di adeguatezza.

Le rinnovo l'invito a valutare l'aspetto fiscale considerando che, come avevo accennato anche a Catania (non so fino a che punto il ministro Visco apprezzerrebbe quanto sto per dire), un'altra delle questioni che lascia perplessi quando si esaminano i conti reali è, per esempio, il prelievo fiscale che viene operato su tutto ciò che è erogato a titolo previdenziale; il nostro sistema fiscale cioè contiene un'parificazione, a mio avviso non giusta, tra reddito da lavoro e pensione. Ciò comporta che, per esempio, sulle pensioni che vengono erogate dalla Cassa, che sono nell'ordine di circa 300 miliardi, si arriva ad un prelievo di 75 miliardi. C'è dunque un prelievo fiscale fortissimo sulle pensioni, nella situazione attuale c'è una tassazione abbastanza forte nel momento in cui la Cassa riesce a produrre il suo reddito e un'altra nel momento in cui lo distribuisce. Vorrei che su questo si facesse una riflessione.

PRESIDENTE. Sono grato per l'arricchimento delle ipotesi di intervento che ci viene suggerito, che dimostra che queste audizioni non vengono tenute soltanto per discutere ipotesi avanzate dalla Commissione o da me: ci sono molte tematiche sulle quali è possibile un leale scambio di vedute per arrivare ad un documento, che non deve essere per forza tranciante, che verifichi le posizioni che via via stanno emergendo, prospetti i problemi e magari riesca anche ad individuare le soluzioni ma che, soprattutto, rappresenti uno spaccato del dibattito che si svolge intorno agli enti privatizzati.

Voglio rassicurare ancora una volta che il primo principio di questa famosa legge quadro resta la garanzia dell'autonomia, che è un fatto già scritto rispetto al quale non si vuole tornare indietro, anzi quando ci si riduce a pochi principi di legge in qualche maniera si allarga l'area dell'autonomia e credo che la specificità delle categorie professionali possa avere la maggiore risposta nelle fonti che hanno la loro radice nell'autonomia stessa, gli statuti e i regolamenti. Proprio per questo vanno previsti soltanto pochi principi fondamentali, che potrebbero essere gli stessi che già ci sono, dotandoli di maggior forza e lasciando alla responsabilità delle Casse, oltre che alla loro competenza, l'incarico di provvedere a

far crescere il proprio ordinamento a immagine e somiglianza delle singole categorie e della loro storia.

Per quanto riguarda il contributivo, mi pare che oggi sia emersa la possibilità di identificare l'eventuale passaggio a quel sistema limitandolo nell'immediato, sia pure con gradualità, a coloro che attualmente hanno il retributivo, ma escludendo per il momento i soggetti che hanno un sistema di calcolo legato esclusivamente all'anzianità, per cui un criterio di calcolo del genere non sarebbe proponibile.

Ringrazio ancora i nostri ospiti e i colleghi intervenuti.

Dichiaro conclusa l'audizione.

Ricordo che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 aprile, alle ore 14, per procedere all'audizione del Presidente del Consiglio nazionale forense, del Presidente dell'Associazione nazionale forense e del Presidente dell'Unione italiana forense.

I lavori terminano alle ore 15,10.

ALLEGATO

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Ufficio Ragioneria

Schema di raffronto tra i regimi fiscali relativi alle ONLUS, ai Fondi pensione e agli Enti previdenziali
(di cui all'articolo 87, lettera c) del D.P.R. n. 917/86)

	ONLUS	FONDI PENSIONE	ENTI PREVIDENZIALI
IRPEG	50% aliquota ordinaria (art. 6 D.P.R. n. 601/73)	Imposta sostitutiva pari a lire 10.000.000 ridotti a lire 5.000.000 per i primi 5 anni (art. 12, comma 1, legge n. 335/95)	Aliquota ordinaria (attualmente 37%)
IVA	NON SOGGETTO	NON SOGGETTO	NON SOGGETTO
IRAP	SOGGETTO	NON SOGGETTO (art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs n. 446/97	SOGGETTO
Ritenute su redditi di capitale	12,50% a titolo d'imposta	12,50% a titolo d'imposta	12,50% a titolo d'imposta I dividendi di partecipazioni azionarie corrisposti al lordo, concorrono a formare il reddito imponibile e nel contempo usufruiscono del credito d'imposta
ICI	SOGGETTO Eccetto l'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali	SOGGETTO	SOGGETTO Eccetto l'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali